



COMUNE DI PRAMAGGIORE

PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO
del
PIANO del COMMERCIO
su **AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n° 29 del 26 luglio 2006
ricosciuto da Regione Veneto- D.G.R. V.n.8 del 09 gennaio 2007

INDICE

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Finalità

CAPO II

NORMATIVA GENERALE

Art. 4 Esercizio dell'attività

Art. 5 Autorizzazione all'esercizio del commercio con posteggio

Art. 6 Autorizzazione all'esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 7 Svolgimento dell'attività in forma itinerante

Art. 8 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Art. 9 Reintestazione, rinnovo e rinuncia dell'autorizzazione e della concessione dell'area

Art. 10 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 11 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 12 Indirizzi generali in materia di orari

Art. 13 Produttori agricoli

Art. 14 Manifestazioni straordinarie e autorizzazioni temporanee

Art. 15 Normativa igienico-sanitaria

Art. 16 Obblighi e divieti per gli operatori

CAPO III

I MERCATI (MERCATO SETTIMANALE E POSTEGGI ISOLATI)

Art. 17 Disposizioni generali

Sezione I

MERCATO SETTIMANALE

Art. 18 Localizzazione e configurazione del mercato

Art. 19 Giornate di svolgimento

Art. 20 Orari di svolgimento

Art. 21 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento dell'attività di vendita

Art. 22 Circolazione veicolare nell'area di mercato

Sezione II

POSTEGGI ISOLATI

Art. 23 Localizzazione e configurazione dei posteggi isolati

Art. 24 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento dell'attività di vendita

Sezione III

CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 25 Soppressione del mercato o di posteggi

Art. 26 Modalità di riassegnazione dei posteggi per spostamento provvisorio e trasferimento, anche per ristrutturazione, del mercato

Art. 27 Ampliamento dei posteggi

Art. 28 Posteggi liberi - Migliorie

Art. 29 Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 30 Presenze dei titolari di posteggio

Art. 31 Graduatoria di mercato degli operatori titolari di posteggio

Art. 32 Posteggi nei mercati temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari

Art. 33 Mercati straordinari

CAPO IV

FIERE

Art. 34 Disposizioni generali

Art. 35 Modalità di presentazione delle domande

Art. 36 Graduatorie

Art. 37 Disposizioni generali sui criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 Disposizioni transitorie

Art. 39 Sanzioni

Art. 40 Monitoraggio del commercio su aree pubbliche

Art. 41 Rinvio a disposizioni di legge

Art. 42 Abrogazioni di precedenti disposizioni

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 10 (di seguito indicata come "legge regionale"), dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo") e dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (DD.GG.RR. 20 luglio 2001, n. 1902, 14 marzo 2003, n. 633, 16 aprile 2004, n. 1028 e 2 agosto 2005, n. 2113).

Il Regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Art. 2 Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per **autorizzazione** all'esercizio del commercio su aree pubbliche:
 - l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio dato in concessione ai sensi dell'art. 28, 1° comma, lett. a) del decreto legislativo;
 - l'atto rilasciato dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di società di persone, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche purché in forma itinerante ai sensi dell'art. 28, 1° comma, lett. b) del decreto legislativo.
- d) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
 - per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
 - per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
 - per **mercato dell'antiquariato e del collezionismo**: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
 - per **mercato straordinario**: l'effettuazione di un mercato autorizzato nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede

- fissa, a tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati;
- per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal Comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio in sede fissa;
- e) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- f) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- g) per **manifestazione straordinaria**: raggruppamento straordinario di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio, delle attività produttive e commerciali, di attività di animazione, culturali, sportive o di tipologia simile;
- h) per **presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, sempreché la rinuncia sia dovuta ad un'oggettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- i) per **presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- j) per **autorizzazione temporanea**: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche esclusivamente in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- k) per **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- l) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- m) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con posteggio, in una fiera o in un mercato, di poter ampliare la superficie di posteggio;
- n) per **spostamento provvisorio del posteggio**: lo spostamento temporaneo del posteggio nell'ambito dell'area di mercato o limitrofa;
- o) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- p) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- q) per **tipologia merceologica**: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- r) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- s) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- t) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- u) per **ordinanza igienico sanitaria in materia di alimenti**: l'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000 così come sostituita dalla ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002,

per il commercio di prodotti alimentari e la somministrazione di alimentari e successive modifiche di integrazioni.

Art. 3 Finalità

Il Piano del Commercio su Aree Pubbliche, contenente il presente Regolamento, persegue le seguenti finalità:

- la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare sia le condizioni di lavoro degli operatori che le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

CAPO II

NORMATIVA GENERALE

Art. 4 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica non interdetta, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del decreto legislativo, esclusivamente, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Non possono, pertanto, essere titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica le società semplici, le società di capitali, le cooperative con fini mutualistici ed ogni altra forma societaria e associativa diversa dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice e delle imprese familiari.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, 1° comma, lettera *a*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita anche i titolari della stessa all'esercizio dell'attività in forma itinerante, nell'ambito del territorio della Regione, ed anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, 1° comma, lettera *b*), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago e alla partecipazione a fiere e mercati in qualità di precario.
5. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.
6. Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno cinque giorni alla settimana, viene rilasciata un'unica autorizzazione di cui al precedente comma 3.
7. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni, autostrade e aree demaniali è subordinata a permesso del relativo proprietario o gestore. In tali, l'attività di cui al precedente comma 3 è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale di cui all'art. 17.

Art. 5 Autorizzazione all'esercizio del commercio con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, di cui al precedente articolo 4, 3° comma è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Regione la situazione di disponibilità dei posteggi al fine di consentire la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) dell'elenco dei posteggi liberi e disponibili, secondo le modalità e i tempi indicati dalla Regione stessa.
3. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel BUR.
4. La domanda in bollo deve contenere i dati presenti nel modello pubblicato nello stesso BUR e, a pena d'inammissibilità, deve essere inviata al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure presentata direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Se spedita a mezzo posta farà fede la data del timbro postale.
5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Nei successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, l'interessato dovrà trasmettere la documentazione richiesta pena decadenza, e conseguente archiviazione, della domanda.
6. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione, effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore dell'abrogata Legge, 28.03.1991, n. 112, dal soggetto che presenta la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex registro ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso di iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella misura camerale;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
7. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
8. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R..
10. La graduatoria è valida, esclusivamente, ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria;
11. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
12. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

13. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente, salvo rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune secondo le modalità stabilite al successivo articolo 9, 4° comma.
14. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
15. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 06.04.2001 n.10, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
16. Ai fini della dichiarazione di decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, comma 1, lett b) della legge regionale 06.04.2001, n. 10, nel caso di società, le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente con riferimento al socio designato;

Art. 6 Autorizzazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui al precedente articolo 4, 2° comma è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune di Pramaggiore; se società di persone, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione, di cui al precedente comma 1, deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo (anche per mezzo di autocertificazione);
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Nei successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, l'interessato dovrà trasmettere la documentazione richiesta pena decadenza, e conseguente archiviazione, della domanda.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito, il quale, entro trenta giorni, richiede al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione la documentazione relativa e provvede all'annotazione del cambio di residenza sull'autorizzazione, prendendo in carico l'intera posizione dell'operatore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
8. Per le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett c) DPR 223/1989 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della

popolazione residente), il Comune provvederà alla pronuncia di decadenza per mancanza dei sopravvenuti dei requisiti di legge.

Art. 7 Svolgimento dell'attività in forma itinerante - Divieti

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi fissi. Può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purchè non espressamente interdetta dal Comune o dalla legislazione vigente.
2. Le soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
4. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo, anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3 del decreto legislativo e successive notifiche e integrazioni.
5. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
6. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, mercatini dell'antiquariato e posteggi isolati, fiere e manifestazioni straordinarie, nelle aree adiacenti alle medesime attività, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino.
7. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzativo, in originale, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 8 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione a seguito di domanda in bollo presentata al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - codice fiscale/partita IVA;
 - il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo (anche per mezzo di autocertificazione);

- estremi dell'autorizzazione da trasferire e motivo del subingresso (atto tra vivi ovvero in caso di morte, che deve essere allegato);
- 2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
- 3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda stessa o di un suo ramo comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
- 4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica domanda.
- 5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un suo ramo comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.). E' perciò fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, le priorità acquisite dalla ditta che subentra con riferimento allo specifico ramo d'azienda.
- 6. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
- 7. Il subentrante per atto tra vivi può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. Tale decadenza non si attiva se entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo sopravviene un trasferimento dell'azienda. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.
- 8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare l'attività per sei mesi dalla data della morte; entro tale termine deve essere presentata domanda di subingresso, pena la decadenza. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
- 9. Il termine di conclusione del procedimento per il trasferimento è stabilito in 90 giorni dalla presentazione della domanda regolare e completa. Il subentrante in possesso dei requisiti che abbia presentato regolare domanda, ovvero si trovi nelle condizioni di cui al precedente punto 7, può comunque nel frattempo esercitare l'attività esibendo agli organi di vigilanza copia della domanda stessa corredata da ricevuta del Comune unitamente al titolo che legittima il subingresso.
- 10. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.
- 11. Il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, non può trasferire in gestione o in proprietà l'azienda o un suo ramo ed il relativo posteggio, per un periodo di tre anni dall'assegnazione del posteggio a seguito pubblicazione nel Bur.

Art. 9 Reintestazione, rinnovo e rinuncia dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nel caso di trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono sostituite, alla cessazione della stessa, da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto ad ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto alla reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
2. Nel caso di trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
3. Nel caso di rinnovo di concessione di posteggio, che avviene automaticamente per ulteriori dieci anni, il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.
4. Nel caso di rinuncia alla autorizzazione e concessione (nel caso di posteggio), la comunicazione va inviata al Comune allegando l'originale dell'atto amministrativo. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune.

Art. 10 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il responsabile del servizio competente può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di tempo non superiore a venti giorni. Prima di emettere il provvedimento di sospensione, viene comunicato all'interessato l'avvio del procedimento assegnando un termine per le eventuali controdeduzioni. Passato tale termine il responsabile del servizio competente emana il relativo provvedimento.
2. Tra i casi di particolare gravità sono anche da considerarsi:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

Art. 11 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o per gravi avversità atmosferiche. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Non vengono inoltre considerate, al fine della decadenza, le assenze nei mercati straordinari e nei mercati effettuati in giorno diverso da quello feriale stabilito dalla relativa scheda;
 - c) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo.
2. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni; decorso inutilmente tale termine, provvede all'emanazione dell'atto di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica.

Art. 12 Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) gli orari delle attività esercitate nel mercato e nei posteggi isolati sono indicati nelle relative schede e nella specifica parte regolamentare che segue;
 - b) l'attività in forma itinerante o con posteggio isolato può essere esercitata nelle fasce orarie stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa;
 - c) per l'attività comprendente anche la somministrazione di alimenti e bevande si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi;
 - d) per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è stabilita nel medesimo atto autorizzativo.
2. Gli orari di cui sopra possono essere modificati con provvedimento del Sindaco.
3. Al commercio su aree pubbliche si applicano le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite per gli esercizi commerciali.

Art. 13 Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in conformità al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, decorsi trenta giorni dalla presentazione in Comune della comunicazione di cui all'art. 4 del medesimo decreto. Se l'attività di vendita è effettuata in forma itinerante la comunicazione va inviata al Comune sede dell'azienda di produzione. Nel caso di vendita mediante l'utilizzo di un posteggio in Comune di Pramaggiore, la comunicazione deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Pramaggiore e deve essere integrata anche con la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.
3. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore, unitamente all'azienda agricola di riferimento.
4. Il Comune può in ogni momento richiedere documenti comprovanti il permanere del titolo di produttore agricolo. Il venir meno della qualifica di produttore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione.
5. Il produttore agricolo che intende vendere i beni di propria produzione in forma prevalente deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda, separandoli da quelli prodotti in proprio.
6. L'attività del produttore agricolo è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui al presente regolamento.

Art. 14 Manifestazioni straordinarie e autorizzazioni temporanee

1. Le manifestazioni straordinarie per le quali è di supporto la presenza di un'offerta commerciale sono deliberate dalla Giunta Comunale. Nell'atto sono individuate le aree ed eventualmente il numero dei posteggi ed i settori merceologici di riferimento, in modo che l'esercizio delle attività risulti compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa, nonché la durata e l'orario di svolgimento della manifestazione.
2. In occasione di manifestazioni straordinarie il responsabile del servizio competente rilascia la concessione di posteggi e, per coloro che non sono titolari di autorizzazione, l'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte individuali o società di persone già iscritte al registro delle imprese al momento della domanda di autorizzazione ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
3. La concessione viene rilasciata nei limiti dei posteggi e con le modalità previste dall'atto deliberativo di individuazione della manifestazione tramite assegnazione del responsabile del servizio competente, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base all'anzianità d'iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex registro ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso di iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale;
4. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di una autorizzazione alla stessa ditta.
5. Le domande, corredate dall'eventuale consenso degli organizzatori o gestori dell'iniziativa, devono essere presentate nei tempi e nei modi previsti dall'atto deliberativo, e comunque almeno 10 giorni prima del programmato inizio della manifestazione.
6. In occasione di sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il responsabile del servizio può rilasciare, sulla base di criteri e modalità previamente definiti, autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee.
7. L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo.

Art. 15 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000 così come sostituita dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, per il commercio dei prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande.
2. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza di cui al precedente comma e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Art. 16 Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria e delle condizioni e prescrizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico, nonché nei regolamenti comunali.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, nonché gli obblighi verso la Pubblica Amministrazione previsti dal regolamento comunale relativo alla TOSAP e alla TARSU.
3. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore storico, artistico e ambientale.
4. Nelle aree non espressamente inibite è consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
5. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
6. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
7. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita nonché per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
8. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo e successive modifiche e integrazioni, la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3 del decreto legislativo.
9. E' vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni, negozi o altri edifici e luoghi di privata attività. Deve essere garantito il rispetto degli edifici o luoghi di particolare interesse architettonico o di prestigio.
10. E' vietato occupare uno spazio non concesso, più spazio di quello concesso e anche lo spazio tra posteggi. I banchi, i veicoli, gli autoservizi, le attrezzature e quant'altro utilizzato dall'operatore nella propria attività devono essere collocati all'interno dell'area del posteggio assegnato. La delimitazione verrà effettuata con dei segni posti al suolo o con chiari punti di riferimento.
11. Deve essere garantito e agevolato il transito dei mezzi di pronto intervento.
12. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2,20 (da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia) e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. Le stesse possono sporgere al massimo di un metro dalla verticale che delimita il posteggio verso il centro strada. Sporgenze maggiori possono essere autorizzate purché non arrechino danni ad altri esercenti e sia sempre garantito il transito dei

veicoli con sagoma e dimensioni regolari stabilite dal Codice della Strada. Lateralmente possono avere sporgenze maggiori sempreché non arrechino disturbo agli operatori limitrofi.

13. E' vietato appendere la merce alle tende esternamente alle stesse.
14. Le strutture utilizzate per la vendita, quali tende, banchi o altro, non possono essere fissate ai muri, ad ogni altra struttura pubblica o privata e alle strutture degli immobili.
15. La merce non può essere collocata o appesa ai muri e alle strutture degli edifici (intesi anche come sporgenze e oggetti) adiacenti il posteggio.
16. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari solo agli operatori che vendono tali prodotti, a condizione che il volume non superi i limiti previsti dalla normativa vigente sull'inquinamento acustico e comunque non arrechi disturbo agli operatori limitrofi e ai residenti.
17. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
18. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale. Al termine delle operazioni di vendita l'operatore deve raccogliere i rifiuti conferendoli in appositi contenitori secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
19. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

CAPO III

I MERCATI

(Mercato settimanale e Posteggi isolati)

Art. 17 Disposizioni generali

1. Le aree destinate a mercato (mercato settimanale e posteggi isolati) presenti nel territorio comunale sono individuate o modificate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del Piano del commercio su aree pubbliche avente validità triennale, e comunque fino all'adozione di un nuovo piano. Le assegnazioni dei singoli posteggi vengono effettuate nell'ambito delle aree come sopra individuate. Non è considerata modifica alla deliberazione del Consiglio Comunale la semplice diversa assegnazione del posteggio all'interno delle aree approvate.
2. Presso l'Ufficio Commercio è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse l'originale della planimetria delle aree destinate all'esercizio del commercio allegata al Piano del commercio su area pubblica, nonché la scheda di ogni mercato (mercato settimanale e posteggi isolati) con la relativa tavola organizzativa dove sono indicati la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e, relativamente ad ogni posteggio concesso, la superficie, i parametri dimensionali, il titolare del posteggio e la data di scadenza della concessione. La documentazione è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso l'Ufficio Commercio.
3. Ad ogni operatore titolare di posteggio viene consegnata copia della scheda e della planimetria nonché copia del presente regolamento.
4. Il mercato settimanale e i posteggi isolati sono gestiti dal Comune di Pramaggiore che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
5. L'autorità comunale ha facoltà di emanare le ordinanze necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività commerciali.
6. L'Ufficio Commercio, ai sensi dell'art. 12, 1° comma della legge regionale, provvede a trasmettere alla Regione e alla Camera di Commercio territorialmente competente l'elenco dei provvedimenti autorizzatori. Lo stesso ufficio provvede, entro il 15 ottobre di ogni anno, ad inviare alla Regione la comunicazione con i dati identificativi del mercato di cui all'art. 12, 2° comma della legge regionale.
7. Al servizio di vigilanza annonaria e commerciale provvede la Polizia Locale, in collaborazione con le altre forze di polizia del territorio. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede l'azienda ASL territorialmente competente.
8. Le tariffe per la concessione dello spazio pubblico e quelle relative allo smaltimento dei rifiuti dei posteggi sono determinate sulla base dei relativi regolamenti comunali in vigore.
9. Il servizio di vigilanza della Polizia Locale redige ed aggiorna il registro delle presenze e le assenze di tutti gli operatori, sia titolari di concessione di posteggio che assegnatari temporanei.

SEZIONE I

MERCATO SETTIMANALE

Art. 18 Localizzazione e configurazione del mercato

1. Il mercato è localizzato nel Capoluogo di Pramaggiore, e specificatamente in Piazza Libertà. Le aree di mercato sono quelle configurate nella planimetria allegata alla delibera di cui al precedente art. 17, 1° comma, così come modificata dai successivi provvedimenti attuativi, nella quale si evidenziano:
 - l'ubicazione del mercato
 - la superficie complessiva dei posteggi
 - il numero totale dei posteggi, quelli riservati ai produttori agricoli e la eventuale suddivisione tra posteggi riservati al settore non alimentare e quello alimentare. Eventuali altre modalità o specifiche limitazioni inerenti la circolazione stradale potranno essere definite con apposita ordinanza.
2. Riguardo alla tipologia della struttura, si tratta di posteggi su area scoperta.

Art. 19 Giornate di svolgimento

1. Il mercato ha luogo nel giorno di mercoledì.
2. Se il mercoledì è festivo, lo svolgimento del mercato sarà posticipato di un giorno, cioè al giovedì, e se anche il giovedì è festivo, anticipato al martedì.

Il mercato potrà, tuttavia, avere svolgimento anche il mercoledì festivo, purché in periodo rientrante nelle speciali deroghe stabilite ai sensi dell'art. 8 della legge regionale e della parte III p.to 8 della D.G.R. 02 agosto 2005 n. 2113 (DD.GG.RR. 20 luglio 2001, n. 1902, 14 marzo 2003, n. 633, 16 aprile 2004, n. 1028 e 2 agosto 2005, n. 2113).

Il mercato inoltre potrà essere effettuato in altra giornata festiva purché rientrante nel calendario delle deroghe agli obblighi di chiusura nei giorni festivi per il commercio al dettaglio in sede fissa. In quest'ultimo caso il mercato straordinario sarà autorizzato ai sensi del successivo articolo 33. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Comune predispone il calendario del mercato per l'anno successivo, prevedendo gli spostamenti provvisori del giorno di svolgimento nonché le eventuali deroghe nei casi previsti dal presente comma.

3. Nel caso in cui il mercato venga effettuato in una giornata individuata ai sensi del precedente comma 2, l'Ufficio di Polizia Locale può, sentiti preventivamente i titolari di posteggio, limitare l'area di svolgimento ad uno spazio appropriato rispetto all'adesione prevista. In ogni caso l'ambito individuato sarà ricompreso all'interno dell'area di regolare svolgimento del mercato. L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo la posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico.
4. In casi particolari nei quali la normale data di svolgimento del mercato venga a coincidere con altre pubbliche iniziative o manifestazioni di preminente pubblico interesse, ovvero per esigenze connesse all'esecuzione di lavori od interventi manutentivi da effettuarsi sulle aree mercatali, o per gravi intemperie o altre cause di comprovata necessità, con ordinanza sindacale potrà essere provvisoriamente stabilita una diversa giornata di svolgimento.

Del pari il Sindaco, per preminenti motivi di pubblico interesse ed in caso di temporanea impossibilità di garantire l'ordinato svolgimento del mercato, ovvero per gravi intemperie o per altre cause di comprovata necessità può disporre la sospensione in via temporanea.

Art. 20 Orari di svolgimento

1. Gli orari di vendita del mercato sono i seguenti: dalle ore 7.30 alle ore 13.00.
2. I titolari di posteggio devono installare il proprio banco-autoservizio entro le ore 8.00, ma non prima delle ore 6.30, e devono sgomberare non prima delle 12.30 e comunque entro le ore 14.00 in modo che, a tale ora, l'intera area mercatale risulti libera e possa essere ripristinato l'uso non commerciale.
3. Per quanto non diversamente richiamato valgono le disposizioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.
4. E' consentito lo sgombero anticipato del posteggio solo per avverse condizioni atmosferiche o per comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito e lo sgombero.
5. Il Sindaco può introdurre modifiche temporanee o permanenti agli orari di svolgimento del mercato per esigenze di circolazione o di miglior coordinamento con gli orari di altri servizi o altre tipologie di esercizi di vendita al minuto. In ogni caso l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato.

Art. 21 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita

1. Nessun operatore può utilizzare più di due posteggi, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della legge regionale.
2. L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e fatto salvo il divieto di vendere bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del regolamento di esecuzione del TULPS nonché di vendere ed esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.
3. Per le modalità di sistemazione delle attrezzature e per il corretto svolgimento delle attività di vendita si richiamano le disposizioni relative agli obblighi e divieti di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Art. 22 Circolazione veicolare nell'area di mercato

1. Dalle ore 6.30 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza ed i veicoli preventivamente autorizzati nonché i veicoli dei residenti e domiciliati, solo in uscita dall'area di mercato; è inoltre vietata la sosta dalle ore 6.30 alle ore 14.30 dei veicoli nei tratti liberi.
2. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e altro materiale in uso agli operatori non sia possibile nel posteggio, i mezzi dovranno essere posteggiati nell'area individuata nell'atto di

concessione del posteggio o con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale.

4. L'Amministrazione comunale si riserva di disporre specifica ordinanza per quanto non regolamentato nel presente articolo, al fine di garantire l'ordinato svolgimento dell'attività.

SEZIONE II

POSTEGGI ISOLATI

Art. 23 Localizzazione e configurazione dei posteggi isolati

1. I posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati o modificati dal Consiglio Comunale; con il medesimo atto consiliare vengono approvate le relative norme regolamentari disciplinanti, per ciascun posteggio o gruppo di posteggi fino ad un massimo di cinque:
 - l'ubicazione e la denominazione;
 - il periodo di svolgimento;
 - gli orari relativi all'inizio a alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e di smontaggio delle attrezzature;
 - il numero complessivo dei posteggi e la loro superficie;
 - il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi.
2. E' facoltà dell'Amministrazione comunale dislocare i posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle eventuali esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria, per ragioni di carattere igienico sanitario.

Art. 24 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita

1. Nessun operatore può utilizzare più di due posteggi, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della legge regionale. L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e fatto salvo il divieto di vendere bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del regolamento di esecuzione del TULPS nonché di vendere ed esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.
2. Per le modalità di disposizione delle attrezzature e per il corretto svolgimento delle attività di vendita si richiamano le disposizioni relative agli obblighi e divieti di cui all'art. 16 del presente regolamento.
3. L'Autorità comunale si riserva di disporre specifica ordinanza al fine di regolamentare la circolazione veicolare nell'ambito dei posteggi in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'attività.

SEZIONE III

CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 25 Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il Consiglio Comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello territoriale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo di posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
 - d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R..

Art. 26 Modalità di riassegnazione dei posteggi per spostamento provvisorio e trasferimento, anche per ristrutturazione, del mercato

1. Il trasferimento e la ristrutturazione di tutto il mercato o di gran parte dello stesso è deliberato dal Consiglio Comunale. Nella deliberazione vengono anche individuate le nuove aree da riservare al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2 della legge regionale.
2. In caso di trasferimento e di ristrutturazione del mercato o di singoli posteggi, devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente la stessa dimensione e di un posteggio il più possibile simile.
3. Il trasferimento di singoli posteggi, nelle aree di cui all'art. 17, 1° comma individuate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale, per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente su proposta dell'Ufficio di Polizia Locale, informate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale. L'Ufficio Commercio provvede all'aggiornamento della planimetria di cui all'art. 17, 2° comma e comunica alla Polizia Locale l'avvenuto trasferimento.
4. Nel caso di trasferimento di più posteggi o di ristrutturazione del mercato, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio (D.G.R. 2113 del 2/08/05) e, in caso di subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso

l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono, anche, il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale (DGR 2113 del 2/8/05).

Le modalità operative per la riassegnazione, per quanto non stabilito dal presente regolamento o dalla normativa in vigore, verranno definite con apposito provvedimento amministrativo.

5. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze l'Ufficio di Polizia Locale provvede, con verbale, allo spostamento provvisorio dell'operatore in altra area del mercato o ad esso limitrofa fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 27 Ampliamento dei posteggi

1. I posteggi di regola, dove è consentito, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito nell'ambito delle aree individuate ai sensi dall'art. 17, 1° comma. La richiesta di ampliamento viene accolta dal responsabile del servizio competente ove sia disponibile lo spazio necessario; in caso contrario il responsabile del servizio valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 26, comma 3.
2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al precedente comma può essere deliberato dal Consiglio Comunale mediante modifica del Piano di cui all'art. 17, 1° comma.

Art. 28 Posteggi liberi - Migliorie

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio disponibile, l'Ufficio Commercio deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente informa i titolari di posteggio dello specifico mercato che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione. L'operatore interessato dovrà comunicare al Comune con lettera semplice, raccomandata o consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, entro la data fissata nella comunicazione, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che, a catena, si rendessero liberi. La mancata comunicazione o la non manifesta volontà di partecipare alla miglioria per i posti che a catena si rendessero liberi, sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione. Nel caso di istanza presentata tramite posta, ai fini dell'assegnazione si terrà valida la data del timbro postale.
3. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza in quel mercato da parte dell'operatore interessato dallo spostamento e, in caso di subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per

l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono, anche, il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale (DGR 2113 del 2/8/05).

4. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al precedente comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi del precedente articolo 26.
5. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 anche nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 29 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nella planimetria allegata alle schede di mercato e di posteggi isolati.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero, al fine del rilascio della concessione per dieci anni deve presentare istanza in bollo precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel R.E.A.;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita;
 - h) in riferimento alla qualifica di coltivatore diretto deve essere prodotto l'attestato rilasciato dal Comune in cui insiste il fondo, di data non antecedente ad un anno, con le dimensioni del fondo, l'ubicazione, a che titolo lo stesso viene coltivato nonché i prodotti ivi coltivati.
4. Le domande possono essere inviate a mezzo posta oppure essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente comma 2. Nel caso di istanza presentata tramite posta, ai fini dell'assegnazione si terrà valida la data del timbro postale. Le domande ricevute successivamente a tale termine, e comunque prima dell'assegnazione, possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine, ovvero nel caso di disponibilità di posteggi.
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. Per la formulazione della graduatoria si procede osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione, effettuate come operatore precario;
 - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;

- c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
 8. Nell'ipotesi che l'operatore, nella sua domanda, abbia indicato una o più preferenze ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
 9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento dell'attività, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta sulla base del più alto numero di presenze nel mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui al successivo art. 33.
 10. Nello stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
 11. La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno, anche frazionati, complessivamente non inferiori a 1 mese e non superiori a 6 mesi.

Art. 30 Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario massimo previsto per l'installazione del banco-autoservizio previsto in ciascuna scheda, altrimenti è considerato assente. Nel caso in cui l'operatore si presenti oltre l'orario d'inizio, allo stesso può essere assegnato un posteggio eventualmente rimasto libero dopo la spunta di cui al successivo art. 33.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora a causa di calamità naturali o di avvenimenti del tutto eccezionali il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di titolari di posteggio inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
4. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'Ufficio di Polizia Locale.

Art. 31 Graduatoria di mercato degli operatori titolari di posteggio

1. Per ogni mercato viene stilata e annualmente aggiornata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza in quel mercato dell'operatore e, in caso di subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono, anche, il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale (DGR 2113 del 2/8/05).

2. La graduatoria è pubblica ed è consultabile presso l'Ufficio di Polizia Locale e presso l'Ufficio Commercio a cui viene trasmessa copia.

Art. 32 Posteggi nei mercati temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni entro l'ora massima prevista per l'installazione del banco-autoservizio sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.
2. L'Ufficio di Polizia Locale redige ed aggiorna mensilmente gli atti relativi alla spunta; copia degli stessi viene trasmessa all'Ufficio Commercio dopo ogni aggiornamento.
3. Le graduatorie per la spunta vengono redatte secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato al quale si chiede di partecipare, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono, anche, il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale (DGR 2113 del 2/8/05).
4. La spunta è effettuata nel giorno di mercato, da personale dell'Ufficio di Polizia Locale, mezz'ora dopo l'ora massima prevista per l'installazione del banco-autoservizio e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti al momento presso la sede dell'Ufficio di Polizia Locale o altro luogo preventivamente comunicato.
5. Agli operatori precari verrà assegnato un posteggio nel rispetto della disponibilità di posti in riferimento alla graduatoria di appartenenza.
6. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al personale incaricato apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - dati anagrafici (allegando copia di un documento di riconoscimento valido);
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).
7. Nei giorni in cui si tiene il mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia nome proprio che per conto altrui.
8. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti acquisiti al momento dell'entrata in vigore della legge regionale. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il

commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

9. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale. Devono inoltre essere in regola con il pagamento della tassa per l'occupazione di spazio pubblico dei mercati precedenti; l'omesso pagamento implica la non ammissione alla spunta.
10. Gli operatori precari sono tenuti ad osservare le disposizioni nonché gli obblighi e i divieti del presente regolamento.
11. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla spunta nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non sia dipeso dalla sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.
12. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria
13. A partire dall'entrata in vigore della legge regionale, la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

Art. 33 Mercati straordinari

1. L'effettuazione di un mercato settimanale nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, è disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata per iscritto da almeno uno dei seguenti soggetti:
 - da almeno il 50% degli operatori del mercato;
 - dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998
2. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
3. La Giunta Comunale decide sulla proposta sentite le associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello territoriale.
4. L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati almeno quindici giorni prima della data prevista.
5. Per l'assegnazione dei posteggi rimasti eventualmente liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato.
6. In occasione di mercati straordinari, l'Ufficio di Polizia Locale, sentiti preventivamente gli operatori titolari di posteggio, può limitare le aree di svolgimento del mercato stesso. Gli operatori titolari di posteggio di una sezione soppressa scelgono un altro posteggio secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

CAPO IV

FIERE

Art. 34 Disposizioni generali

1. Le aree destinate alle fiere presenti nel territorio comunale sono individuate o modificate dal Consiglio Comunale; con il medesimo atto consiliare vengono approvate le relative norme regolamentari disciplinanti la localizzazione e configurazione di ciascuna fiera, nonché le giornate, gli orari e le modalità di svolgimento. Le assegnazioni dei singoli posteggi vengono effettuate nell'ambito delle aree come sopra individuate. Non è considerata modifica alla deliberazione del Consiglio Comunale la semplice diversa assegnazione del posteggio all'interno delle aree approvate.
2. Presso l'Ufficio Commercio è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse l'originale della planimetria delle aree destinate all'esercizio del commercio allegata al Piano del commercio su area pubblica, nonché la scheda di ogni fiera con la relativa tavola organizzativa dove sono indicati la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e, relativamente ad ogni posteggio concesso, la superficie, i parametri dimensionali, il titolare del posteggio e la data di scadenza della concessione. La documentazione è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso l'Ufficio Commercio.
3. Ad ogni operatore titolare di posteggio viene consegnata copia della scheda della fiera a cui partecipa e della planimetria, nonché copia del presente regolamento.
4. Le fiere sono gestite dal Comune di Pramaggiore che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
5. L'autorità comunale ha facoltà di emanare le ordinanze necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività commerciali.
6. L'Ufficio Commercio, ai sensi dell'art. 12, 1° comma della legge regionale, provvede a trasmettere alla Regione e alla Camera di Commercio territorialmente competente l'elenco dei provvedimenti autorizzatori.
7. Al servizio di vigilanza annonaria e commerciale provvede la Polizia Locale, in collaborazione con le altre forze di polizia del territorio. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede l'azienda ASL territorialmente competente.
8. Le tariffe per la concessione dello spazio pubblico e quelle relative allo smaltimento dei rifiuti dei posteggi sono determinate sulla base dei relativi regolamenti comunali in vigore.
9. Il servizio di vigilanza della Polizia Locale redige ed aggiorna il registro delle presenze e le assenze di tutti gli operatori, sia titolari di concessione di posteggio che assegnatari temporanei, e lo trasmette all'Ufficio Commercio, dov'è consultabile.

Art. 35 Modalità di presentazione delle domande

1. Alla Fiera possono partecipare tutti gli operatori muniti di autorizzazione per l'attività di commercio su area pubblica, così come previsto all'art. 28, comma 1 del decreto legislativo. Lo svolgimento dell'attività avviene su posteggio dato in concessione per 10 anni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione alla fiera è contestuale al rilascio della concessione decennale del posteggio valevole per i giorni della fiera. Tale autorizzazione non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui si riferisce. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori 10 anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune competente secondo le modalità stabilite dal presente regolamento comunale. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.
3. In caso di sub-ingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità di concessione.
4. L'autorizzazione a partecipare alla fiera e la relativa concessione del posteggio costituiscono, nel loro insieme, ramo d'azienda.
5. Le domande per l'assegnazione dei posteggi devono pervenire al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della prima manifestazione successiva al riconoscimento da parte della Regione della fiera di nuova istituzione. Delle domande pervenute successivamente si terrà conto compatibilmente con la residua disponibilità di posteggi.
6. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 11 della legge regionale deve essere inviata al Comune ove si trova il posteggio con le modalità previste per i posteggi dei mercati.
7. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del decreto legislativo, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione a partecipare e la relativa concessione, assegnando i posteggi liberi presenti nella fiera secondo l'unica graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - a) maggior numero di presenze effettive alla fiera. Non è consentito sommare le presenze effettive maturate con riferimento a più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui sia titolare il medesimo soggetto;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (Ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella misura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono, anche, il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella misura camerale;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate a mezzo raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
8. Alla richiesta va allegata, per ciascuna categoria di operatori, la seguente documentazione:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto ed eventuale indicazione della superficie necessaria e della struttura utilizzata;
 - e) presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - f) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestate nel R.E.A.;
 - g) tipologia merceologica che la ditta intende porre in vendita.
9. La concessione decennale del posteggio viene rilasciata dal responsabile del servizio competente, previa verifica dei requisiti di legge.

10. Le domande in bollo possono essere inviate a mezzo servizio postale oppure essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine di cui al precedente comma 2. Nel caso di istanza presentata tramite posta ai fini dell'assegnazione si terrà valida la data del timbro postale.
11. Per le domande ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
12. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui eventualmente sia titolare. Il medesimo soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
13. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al Comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

Art. 36 Graduatorie

1. Per le Fiere già istituite, ai fini della formulazione della graduatoria valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) maggiore anzianità dell'autorizzazione;
 - c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono, anche, il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
2. Per le Fiere di nuova istituzione, ai fini della formulazione della graduatoria valgono unicamente, e nell'ordine, i punti b) e c) del precedente comma.
3. Per le fiere di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuta istituzione.
4. Alle fiere di nuova istituzione, che dovessero coincidere con la data di effettuazione ed il luogo di svolgimento del mercato settimanale, viene data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta. I posteggi che rimangono liberi dopo la preventiva assegnazione agli operatori del mercato, sono attribuiti secondo il seguente e unico criterio di priorità.
5. Maggiore anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO)

comprendono, anche, il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

6. Per determinare l'anzianità dell'autorizzazione occorre risalire alla data di rilascio del titolo originario. Qualora il Comune non disponga della documentazione necessaria, è onere del richiedente provare l'anzianità dell'autorizzazione di cui è titolare tramite la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di un'anzianità diversa da quella agli atti del Comune.
7. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio con il quale la ditta partecipava alla fiera.
8. Per presenza effettiva alla Fiera si intende il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto.
9. Nei giorni di fiera, il Comune provvede alla registrazione delle presenze effettive con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore.
10. Non è consentito all'operatore precario presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione.
11. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal responsabile del servizio competente, è affissa all'albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante è comunicato, a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione e di svolgimento della fiera.

Art. 37 Disposizioni generali sui criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha validità decennale ed è limitata al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse.
2. La concessione decennale viene rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera.
3. Qualora si rendano disponibili (per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa) dei posteggi, viene rilasciata la concessione decennale di posteggio agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria e che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui all'art. 36, per l'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità.
4. Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 3, vengono concesse, tenendo conto della graduatoria, miglorie ai titolari di posteggio. Il responsabile del servizio competente informa i titolari di posteggio della specifica fiera che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione. L'operatore interessato dovrà comunicare al Comune con lettera semplice, raccomandata o consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, entro la data fissata nella comunicazione, la volontà di migliorare la propria posizione, sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che, a catena, si rendessero liberi. La mancata comunicazione o la non manifesta volontà di partecipare alla migloria per i posti che a catena si rendessero liberi, sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione. Nel caso di istanza presentata tramite posta, ai fini dell'assegnazione si terrà valida la data del timbro postale.
5. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.
6. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
7. I posteggi non occupati entro l'orario massimo previsto per l'installazione del banco vengono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 37, 1° comma, secondo le modalità già stabilite dall'art. 33, con l'eccezione dell'aggiornamento della graduatoria che sarà annuale.

8. In caso di subingresso, l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare, con la domanda di partecipazione in bollo, l'avvenuto trasferimento della stessa ed allegare copia dell'autorizzazione all'esercizio a lui intestata o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al Comune competente. Al subentrante viene quindi rilasciata la concessione decennale avente la medesima scadenza di quella del cedente.
9. Per quanto non espressamente richiamato dalla presente sezione, valgono le disposizioni relative ai criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e posteggi isolati di cui al Capo III Sezione III del presente regolamento.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 38 Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della L.R. 10.
2. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto con il presente regolamento.

Art. 39 Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall'art. 7, comma 4 e dall'art. 16, commi 3, 6, 7, 18 e 19 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 516,00 a € 3.098,00 di cui all'art. 29, comma 2 del decreto legislativo.
3. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
4. nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata.
6. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b) decada dalla concessione di posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;

- c) si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114.
7. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
 8. In caso di revoca dell'autorizzazione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la contestazione va trasmessa o notificata, anche, al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine previsto per le controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso del procedimento di revoca.
 9. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato. Nel caso di cui a precedente comma 7, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 40 Monitoraggio del commercio su aree pubbliche

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il responsabile del procedimento invia alla Regione e alla camera di Commercio territorialmente competente l'elenco dei provvedimenti autorizzati emessi e quelli cessati nell'anno precedente, distinti per tipologia a) e per tipologia b) e per settore alimentare e non alimentare. Nell'ipotesi di autorizzazione per il commercio in forma itinerante il subingresso viene considerato cessazione di autorizzazione per il comune dal cedente e rilascio di nuovo titolo autorizzatorio per quello del cessionario, ove diversi. Analogamente, nel caso di cambio di residenza o di sede, ai fini del computo, vi sarà cessazione per il Comune dal quale il soggetto trasferisce la residenza e la sede e nuova autorizzazione per il Comune in cui il soggetto fissa la nuova residenza o sede e che provvede all'annotazione del cambio di residenza sull'autorizzazione, prendendo, quindi, in carico l'intera posizione.

Art. 41 Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge Regionale del veneto 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 42 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.